

Esposizione in bilancio della eliminazione di interferenze fiscali pregresse

di Paolo Moretti

L'obbligo di disinquinare i bilanci di esercizio dalle interferenze fiscali pregresse, imposto dalla riforma del diritto societario, pone la questione inerente alla **esatta rilevazione contabile** degli **effetti** derivanti dalla **eliminazione** dei «**residui fiscali**». Il presente intervento suggerisce la soluzione tecnica da ritenere preferibile.

In virtù del nuovo quadro normativo delineatosi a seguito della riforma del diritto societario e della imposizione sulle società, si è finalmente risolta l'annosa *querelle* in merito alla eliminazione delle interferenze fiscali nella redazione del bilancio d'esercizio (1).

In questa sede, una volta delineata la cornice legislativa di riferimento, ci si prefigge la finalità di evidenziare il corretto trattamento contabile riservato al disinquinamento dei bilanci dalle interferenze fiscali pregresse.

Profili civilistici del disinquinamento

Sul versante civilistico, il D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 (2), recante la riforma organica delle società di capitali e società cooperative, ha provveduto all'abrogazione del secondo comma dell'art. 2426 c.c., il quale consentiva di «effettuare rettifiche di valore e accantonamenti esclusivamente in applicazione di norme tributarie». Per effetto dell'abrogazione di tale disposizione, è cessata la facoltà di imputare tra le voci di conto economico rettifiche di valore ed accantonamenti non aventi giustificazione economico-civilistica, pur in presenza di una normativa tributaria che ne ammetta la relativa deducibilità. Facoltà, quest'ultima, che ha dato adito, in passato, all'inquinamento delle risultanze dei bilanci civilistici, a causa di appostazioni aventi come unico scopo la fruizione di vantaggi fiscali altrimenti non ottenibili.

Simmetricamente, si è proceduto alla abrogazione del n. 14) del previgente art. 2427 c.c., a mente del

quale, in nota integrativa, dovevano essere indicati «i motivi delle rettifiche di valore e degli accantonamenti eseguiti esclusivamente in applicazione di norme tributarie ed i relativi importi, appositamente evidenziati rispetto all'ammontare complessivo delle rettifiche e degli accantonamenti risultanti dalle apposite voci di conto economico».

Profili fiscali del disinquinamento

Alla evidenziata abrogazione è corrisposta, dal punto di vista fiscale, una nuova previsione finalizzata alla salvaguardia del diritto alla deduzione dal reddito d'impresa dei componenti negativi di reddito non più imputabili al conto economico.

Si tratta dell'art. 109, comma 4, lett. b), del nuovo T.U.I.R. (quale risultante a seguito delle modifiche apportate dal D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344, di attuazione dell'IRES) (3), in base al quale «gli

Paolo Moretti - Presidente Fondazione Luca Pacioli

Note:

(1) Va, in ogni caso, sottolineato che, dal punto di vista tributario, la soluzione tecnica adottata (proposta dalla commissione Gallo e, pedissequamente, recepita dal legislatore fiscale delegato) si discosta dalla teoria del «doppio binario puro» e risulta non scevra da rilievi: primo fra tutti, il riverbero sulla gestione d'impresa prodotto dal condizionamento nella distribuzione degli utili e delle riserve di utili.

(2) In «Gli Speciali - Riforma del diritto societario» del *Corriere Tributario on line* (www.ipsoa.it) e in *I Quattro Codici della Riforma Tributaria big*, Cd-rom, IPSOA.

(3) In «Gli Speciali - Riforma fiscale» del *Corriere Tributario on line* (www.ipsoa.it) e in *I Quattro Codici della Riforma Tributaria big*, Cd-rom, IPSOA.

ammortamenti dei beni materiali ed immateriali, le altre rettifiche di valore e gli accantonamenti sono deducibili se in apposito prospetto della dichiarazione dei redditi è indicato il loro importo complessivo, i valori civili e fiscali dei beni e quelli dei fondi».

Diversamente dagli altri elementi di costo, per i predetti componenti negativi di reddito non sarà più necessaria, ai fini della rispettiva deducibilità, la «previa imputazione» al conto economico, dal momento che essa risulterà possibile in via «extracontabile», risultando subordinata al mero adempimento formale della indicazione nell'apposito prospetto in sede di dichiarazione dei redditi.

In merito, poi, alla esatta identificazione dei componenti negativi ammessi al suddetto beneficio, si evince chiaramente dalla relazione illustrativa del D.Lgs. n. 344/2003 come il legislatore, nella formulazione della riportata lett. b), abbia preferito aderire alla tesi meno rigorosa secondo cui le norme che legittimano l'imputazione delle rettifiche di valore ed accantonamenti solo fiscali sono tanto quelle «aventi esplicita finalità sovvenzionale», tanto quelle che recano «regimi di determinazione forfetaria dei componenti negativi e, in particolare, quelli a carattere estimativo» (4).

Ammortamenti deducibili in via extracontabile

L'ampia interpretazione del perimetro applicativo del regime di deduzione extracontabile comporta, come logica conseguenza, la rilevanza, ad esempio, tanto degli ammortamenti anticipati quanto degli ammortamenti ordinari dei beni materiali ed immateriali, delle svalutazioni dei crediti e degli accantonamenti per lavori ciclici di manutenzione e revisione delle navi ed aeromobili, in eccedenza rispetto alla quota giustificabile dal punto di vista economico-civilistico (5). In proposito, è appena il caso di evidenziare che, in considerazione della formulazione lessicale dell'art. 109, comma 4, lett. b), del nuovo T.U.I.R., restano esclusi dall'ambito applicativo del predetto regime gli oneri pluriennali (costi di impianto ed ampliamento,

costi di ricerca e sviluppo, costi di pubblicità, ecc.) dal momento che essi non rientrano nel concetto di «beni» immateriali. Stesso destino dovrebbe toccare alla svalutazione delle rimanenze di magazzino di cui al nuovo art. 92 (già art. 59) del T.U.I.R. Quest'ultima disposizione, invero, si limita ad individuare un valore fiscale minimo di valutazione delle rimanenze («le rimanenze finali ... sono assunte ad un valore non inferiore a ...»), sicché laddove il magazzino sia valutato in bilancio ad un valore superiore a quello minimo, tale valutazione civilistica assumerà rilievo anche ai fini tributari. Pertanto, al riguardo, non si creano problemi di sva-

La deducibilità in via «extracontabile» degli ammortamenti dei beni materiali ed immateriali, delle altre rettifiche di valore e degli accantonamenti è subordinata al mero adempimento formale della indicazione in apposito prospetto in sede di dichiarazione dei redditi.

Note:

(4) Cfr. paragrafo dedicato al commento dell'art. 109 (rubricato «Norme generali sui componenti del reddito d'impresa»), ove si precisa che la preferenza per tale

interpretazione trova fondamento in tre diverse motivazioni. La prima è costituita dall'esistenza di una prassi applicativa nel senso indicato per cui non sarebbe stato coerente, una volta sancito il disinquinamento del bilancio, immaginare un ambito più ristretto, ovvero sia limitato alle sole norme sovvenzionali. La seconda è rappresentata dalla considerazione secondo cui le imprese non obbligate a redigere il bilancio o, comunque, obbligate a redigerlo senza doversi attenere alle disposizioni della IV direttiva CEE hanno potuto dedurre dal reddito d'impresa anche le rettifiche di valore e gli accantonamenti previsti da norme di natura forfetaria. La terza attiene alla circostanza che le misure di forfetizzazione, ancorché non agevolative in senso stretto, costituiscono pur sempre opportunità o vantaggi offerti dal legislatore, avendo la funzione di eliminare controversie su una materia altrimenti di difficile definizione, quale, appunto, quella delle valutazioni. Pertanto, tali misure rispondono ad un interesse fiscale di portata più generale e operano a vantaggio sia dei contribuenti, laddove risultino di importo superiore a quello effettivamente imputabile a conto economico, sia a favore del Fisco, laddove limitino svalutazioni e rettifiche di entità economica più consistente rilevate in bilancio.

(5) Come risulta dalla relazione illustrativa del D.Lgs. n. 344/2003, tale regime extracontabile ha implicato l'esigenza di riformulare tutte quelle disposizioni del (vecchio) T.U.I.R. che subordinavano la deduzione dei componenti negativi alla condizione che fossero stati accantonati ad apposita riserva o fondo del passivo. A tal fine, si è proceduto alla elisione del riferimento a tale condizione contenuto nell'art. 67, comma 3, in tema di ammortamenti anticipati, nell'art. 70, comma 2-bis, in tema di accantonamento annuale al TFR destinato a fondi pensione, nell'art. 71, commi 1 e 3, in tema di accantonamenti al fondo rischi su crediti e, infine, nell'art. 73, comma 3, in tema di accantonamenti per gli oneri derivanti da operazioni e concorsi a premio.

lutazioni fiscali da imputare extracontabilmente (6).

Riserve di patrimonio netto

Al fine di condizionare la fruizione del beneficio della deduzione extracontabile, e dunque della corrispondente detassazione dell'utile, alla permanenza di tale utile nell'economia dell'impresa, la summenzionata lett. b) ha previsto il rispetto di un «vincolo di copertura patrimoniale». Più segnatamente, si è disposto che «in caso di distribuzione, le riserve di patrimonio netto e gli utili di esercizio, anche se conseguiti successivamente al periodo d'imposta cui si riferisce la deduzione, concorrono a formare il reddito se e nella misura in cui l'ammontare delle restanti riserve di patrimonio netto, diverse dalla riserva legale, e dei restanti utili portati a nuovo risulti inferiore all'eccedenza degli ammortamenti, delle rettifiche di valore e degli accantonamenti dedotti rispetto a quelli imputati a conto economico, al netto del fondo imposte differite correlato agli importi dedotti».

In siffatto modo, avendo condizionato la fruizione di queste opportunità alla semplice segnalazione in un apposito prospetto della dichiarazione dei redditi, senza porre vincoli di sospensione d'imposta neanche sulle riserve di patrimonio netto, si è ottenuto l'effetto di evitare la permanenza di interferenze fiscali sul bilancio. Inoltre, così stabilendo, si è raggiunta la finalità di assicurare il godimento dei benefici fiscali anche da parte delle imprese non aventi utili o riserve da vincolare; nondimeno sancendo che, in presenza di tali poste patrimoniali, queste debbano essere mantenute nell'economia dell'impresa (ovverosia non distribuite) sino a concorrenza delle deduzioni effettuate extracontabilmente.

Regime transitorio

Le disposizioni recate dal D.Lgs. n. 6/2003, contenente la novella del diritto societario, sono entrate in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2004. Tutta-

via, le norme transitorie e di attuazione prevedono che le nuove regole in tema di bilancio d'esercizio possano essere applicate in tempi diversi. In tal senso, il novellato art. 223-undecies del R.D. 30 marzo 1942, n. 318, recante disposizioni per l'attuazione del codice civile e transitorie, stabilisce, per le società di capitali, che:

a) i bilanci relativi agli esercizi chiusi prima del 1° gennaio 2004 sono redatti secondo le leggi anteriormente vigenti;

b) i bilanci relativi agli esercizi chiusi fra il 1° gennaio 2004 e il 30 settembre 2004 possono essere redatti secondo le leggi anteriormente vigenti o secondo le nuove disposizioni;

c) i bilanci relativi ad esercizi chiusi dopo la data del 30 settembre 2004 sono redatti secondo le nuove disposizioni.

Alla luce della tratteggiata temporistica, poteva accadere che le imprese con esercizio solare «a cavallo» del 31 dicembre 2003 si trovassero, nel corso del 2004, contemporaneamente, ad applicare (per obbligo o per

scelta) le nuove disposizioni in materia di bilancio, e dunque a non poter più imputare al conto economico rettifiche di valore e accantonamenti effettuati esclusivamente in applicazione di norme tributarie, ed a non beneficiare ancora del nuovo regime di deduzione extracontabile consentito dalla riforma fiscale, giacché quest'ultima risulta applicabile nei loro confronti a partire dal periodo di imposta che inizia a decorrere dal 1° gennaio 2004 (successivamente, quindi, alla prima applicazione della riforma societaria).

Con l'intento di evitare che detti soggetti, con riferimento a tale primo periodo di applicazione delle nuove regole bilancistiche, potessero perdere la possibilità di dedurre i menzionati componenti negativi di reddito, non più imputabili al conto eco-

Il legislatore fiscale delegato ha previsto una apposita disposizione transitoria mediante cui ha riconosciuto l'applicabilità della deduzione extracontabile agli ammortamenti, alle altre rettifiche di valore ed agli accantonamenti operati nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2003 che termina successivamente alla medesima data.

Nota:

(6) Diverso è, invece, il caso della svalutazione fiscale delle opere ultrannuali per rischio contrattuale di cui al comma 3 del nuovo art. 93 (già art. 60) del T.U.I.R., che, rappresentando una vera e propria misura di natura forfetaria, legittima il ricorso al regime di deduzione extracontabile.

nomico, il legislatore fiscale delegato ha previsto una apposita disposizione transitoria, l'art. 4, lett. h), n. 2), del D.Lgs. n. 344/2003, mediante cui ha riconosciuto l'applicabilità del comma 4 dell'art. 109 del nuovo T.U.I.R. altresì agli ammortamenti, alle altre rettifiche di valore ed agli accantonamenti operati nell'«esercizio in corso al 31 dicembre 2003 che termina successivamente alla medesima data».

Disinquinamento dalle interferenze fiscali pregresse

Come anticipato, a decorrere, in generale, dall'esercizio 2004 non sarà più consentito inquinare il bilancio d'esercizio con appostazioni di natura esclusivamente tributaria, prive di qualsiasi giustificazione economico-civile. Ciò posto, va osservato che resta tuttavia aperta la questione in ordine alla sorte riservata alle rettifiche di valore e agli accantonamenti imputati a conto economico esclusivamente in applicazione di norme tributarie prima dell'entrata in vigore della riforma del diritto societario.

Invero, il D.Lgs. n. 6/2003 non contiene alcuna espressa indicazione circa le modalità secondo cui procedere a disinquinare i bilanci dalle interferenze fiscali pregresse.

In altri termini, dal novellato quadro normativo civilistico non si evince quale debba essere il trattamento contabile da riservare ai «valori fiscali residui» derivanti dall'applicazione della previgente disciplina, dal momento che questi, sulla scorta dei principi generali di redazione del bilancio d'esercizio e delle finalità sottese alla riforma, non potranno più trovare albergo nei nuovi schemi legali di bilancio.

Una indicazione sul tema è ritraibile dalle disposizioni di natura transitoria previste dal D.Lgs. n. 344/2003, le quali si prefiggono, però, l'intento di fornire unicamente dettagli sui riflessi fiscali della menzionata eliminazione contabile. Più in particolare, al fine di evitare che il disinquinamento dei bilanci dalle interferenze fiscali pre-

gresse potesse comportare una loro rilevanza impositiva, nel corso del periodo d'imposta in cui viene operato, l'art. 4, lett. h), n. 1), del D.Lgs. n. 344/2003 consente l'applicazione del regime di deduzione extracontabile di cui al comma 4 dell'art. 109 del nuovo T.U.I.R. anche agli ammortamenti, alle altre rettifiche di valore e agli accantonamenti operati «in esercizi precedenti a quello di entrata in vigore del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 per effetto dell'abrogato articolo 2426, secondo comma, del codice civile ed eliminati dal bilancio in applicazioni delle disposizioni di tale decreto».

Dal novellato quadro normativo civilistico non si evince quale debba essere il trattamento contabile da riservare ai «valori fiscali residui», imputati a conto economico in applicazione di norme tributarie prima dell'entrata in vigore della riforma del diritto societario e che non potranno più essere indicati nei nuovi schemi legali di bilancio.

Soluzione contabile da adottare

Orbene, nel valutare l'esatta rilevazione contabile delle rettifiche conseguenti alla eliminazione delle interferenze fiscali pregresse, occorre muovere i passi dalla considerazione secondo cui, ove dette rettifiche fossero imputate al conto economico, si rischierebbe di frustrare lo spirito della riforma, atteso che il risultato dell'esercizio di riferimento sarebbe ancora una volta influenzato da

appostazioni che sottendono pur sempre una «natura esclusivamente fiscale», producendo un effetto distorsivo sulla rappresentazione veritiera e corretta dello stesso.

Vale notare, inoltre, che, in favore della rilevazione al conto economico, non sembra convincente il richiamo a ragioni di simmetria (in base alle quali tale rilevazione nascerebbe dall'opportunità di individuare un trattamento contabile che realizzi una simmetria tra l'operazione di disinquinamento e le appostazioni effettuate in precedenti esercizi). Invero, contrariamente all'originaria iscrizione al conto economico delle poste di natura esclusivamente fiscale, supportata da disposizione di legge (seppure discutibile), manca ora una analoga copertura legislativa. Né, in tale mancanza, può invocarsi l'analogia con il trattamento dei «ripristinati di valore» (ove la simmetria contabile opera invece correttamente), giacché tale fattispecie risulta sostanzialmente diversa da quella di che trattasi.

Orientamento patrimoniale

In via argomentativa, deve sottolinearsi che, sulle base delle statuizioni contenute nei principi contabili internazionali, che, a partire dal 1° gennaio 2005, dovrebbero presidiare anche alla redazione dei bilanci delle imprese nazionali (specie banche e società quotate), l'approccio contabile rilevante risulterebbe essere quello favorevole all'imputazione al patrimonio netto del disinquinamento pregresso.

Principio IAS 8

Più in particolare, attesa l'assimilazione del disinquinamento al mutamento di principi contabili, detta conclusione si ritrae dalle indicazioni contenute nello IAS 8, (Utile (perdita) d'esercizio, errori determinanti e cambiamenti di principi contabili), il quale, nella versione *improved* da ultimo licenziata, prevede unicamente la possibilità di rilevare gli effetti del cambiamento dei criteri contabili come rettifica ai saldi di apertura degli utili portati a nuovo (trattamento contabile di riferimento) (7). Dunque, per recuperare al bilancio la sancita finalità di rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale-finanziaria e del risultato economico dell'esercizio, sarebbe opportuno che lo storno del saldo residuo delle voci inficiate dalla pregressa interferenza fiscale fosse rilevato direttamente nel patrimonio netto.

È, poi, di notevole interesse osservare che l'orientamento patrimoniale è pienamente compatibile con il principio di continuità dei bilanci. Ed invero, nell'attuale contesto normativo e regolamentare italiano e comunitario, tale orientamento risulta conforme ed assolutamente in sintonia con la corretta interpretazione dell'art. 31, par. 1, lett. f), della IV direttiva CEE (8), secondo cui «lo stato patrimoniale di apertura di un esercizio deve corrispondere allo stato patrimoniale di chiusura dell'esercizio precedente». Tant'è che detta compatibilità è stata, di recente, definitivamente avvalorata dall'*Efrag (European financial reporting advisory group)* (9) e dalla stessa Commissione europea, la quale, avallando il metodo contabile previsto dal

Affinché il bilancio recuperi la finalità di rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale-finanziaria e del risultato economico dell'esercizio, sarebbe opportuno che lo storno del saldo residuo delle voci inficiate dalla pregressa interferenza fiscale fosse rilevato direttamente nel patrimonio netto.

citato IAS 8, ha ritenuto quest'ultimo non configgente con la IV Direttiva CEE (10). Pertanto, nulla osta a che i saldi contabili di apertura del patrimonio netto (al 1° gennaio 2004) possano essere rettificati a seguito dello storno delle interferenze fiscali pregresse, con conseguente rilevazione - ove necessario - della relativa fiscalità differita.

Principio contabile n. 25

L'impostazione patrimoniale appare, peraltro, uniforme e coerente con il trattamento contabile raccomandato dal Principio contabile n. 25 (Imposte sul reddito) allorché si è trattato di eliminare le interferenze fiscali in occasione della effettuazione di ammortamenti anticipati.

Del resto, giova evidenziare che lo stesso Ministero dell'economia e delle finanze, in sede di chiarimenti alla compilazione dei modelli di dichiarazione (11), ai fini del disinquinamento, senza effetti fiscali, dell'importo delle rettifiche e degli accantonamenti operati per ragioni esclusivamente fiscali nei bilanci precedenti, consente espressamente l'imputazione ad aumento del patrimonio netto dell'importo di tali rettifiche ed accantonamenti stornato dalle scritture contabili.

IV direttiva CEE

Senza contare, infine, che la rilevazione diretta a patrimonio netto è ora anche prevista dal novellato

Note:

(7) Invero, nell'opera di revisione degli *standards* internazionali recentemente attuata, è stato eliminato il trattamento contabile alternativo consentito, che permetteva la predetta rilevazione direttamente al conto economico.

(8) Direttiva 25 luglio 1978, n. 78/660/CEE.

(9) Rappresenta l'organo tecnico-consulativo che assiste la Commissione UE nel recepimento degli *standards* contabili internazionali.

(10) In questo senso, la relazione accompagnatoria al progetto della direttiva del 18 giugno 2003, n. 2003/51/CE.

(11) Cfr. istruzioni al modello UNICO 2004 - SC (in «Gli Speciali - Dichiarazioni 2004» del *Corriere Tributario on line* - www.ipsoa.it - e in *I Quattro Codici della Riforma Tributaria big*, Cd-rom, IPSOA), commento al quadro EC.

art. 42, par. 2, della IV direttiva CEE relativamente, ad esempio, alle variazioni di *fair value* degli strumenti finanziari disponibili per la vendita e che, inoltre, la nuova previsione di un prospetto delle variazioni delle voci di patrimonio netto permette, ancor di più, di soddisfare l'esigenza informativa inerente alla consequenzialità dei bilanci.

È, da ultimo, evidente che, in merito all'operazione di disinquinamento, la nota integrativa dovrà fornire una adeguata informativa, il più dettagliata possibile, al fine di consentire

La nota integrativa dovrà fornire una informativa sull'operazione di disinquinamento il più dettagliata possibile, per consentire al lettore del bilancio di ottenere una illustrazione esaustiva sulle interferenze fiscali pregresse eliminate, le modalità contabili seguite e gli effetti sulla rappresentazione di bilancio.

al lettore del bilancio di ottenere una illustrazione esaustiva circa le interferenze fiscali pregresse eliminate, le modalità contabili seguite per effettuare l'eliminazione, gli effetti sulla rappresentazione di bilancio, ecc.

Alla luce delle precedenti considerazioni, non può che concludersi nel senso di ritenere la soluzione contabile favorevole all'imputazione al patrimonio netto degli effetti conseguenti alla eliminazione delle interferenze fiscali senz'altro preferibile (se non, addirittura, l'unica perseguibile).

LIBRI

Riforma delle società Impatto fiscale e contabile

Autori: Lorenzo Baroni, Paola Bartoli, Tamara Gasparri, Stefano Veraldi con il coordinamento di Antonio Iorio

Con questo volume, scritto in collaborazione con "FiscoOggi" Rivista telematica dell'Agenzia delle Entrate, Ipsoa Editore inaugura la collana "Riforme & Fisco", centrata su tematiche inerenti le diverse riforme legislative in atto.

L'imminente entrata in vigore della riforma societaria (1° gennaio 2004) e il nuovo scenario fiscale, che a questa deve adattarsi, hanno resa necessaria una prima trattazione della materia, che ha come punti di riferimento i lavori conclusivi della **Commissione Gallo** e la **nuova bozza di Testo Unico**, che disciplina l'**I-RES**, la nuova imposta sulle società in vigore dal 2004.

Il testo, offre una prima **certa ed autorevole interpretazione** delle norme di prossima attuazione ed, in particolare, le tematiche affrontate sono quelle più controverse e che interessano da vicino le due forme societarie maggiormente riformate: le **s.r.l** e le **s.p.a**:

- l'eliminazione delle interferenze fiscali nel bilancio;
- i conferimenti di opera o servizi;
- le azioni e le obbligazioni;
- i patrimoni destinati;

- la riforma delle cooperative
- la liquidazione societaria.

Tutti gli interventi, inoltre, esaminano e risolvono i problemi legati al **regime transitorio** della riforma societaria con riferimento all'applicazione delle norme fiscali e contabili: questo per consentire agli addetti ai lavori di **comprendere a fondo i cambiamenti nell'attesa di poter operare con le nuove regole**.

Completa il testo l'**appendice** con il documento ufficiale della **Commissione Gallo** e tutte le norme del **codice civile** in materia societaria richiamate nel volume.

*Collana Riforme & Fisco,
Pagg. 300, IPSOA, € 24,00*

Per informazioni

- **Servizio Informazioni Commerciali**
(tel. 02.82476794 – fax 02.82476403)
- **Agente Ipsoa di zona** (www.ipsoa.it/agenzie)
- **www.ipsoa.it**

